



CITTÀ DI LODI

Piazza Broletto, 1 - 26900 Lodi

Sito Istituzionale: www.comune.lodi.it - PEC: comunedilodi@legalmail.it

Centralino 0371.4091

C.F. 84507570152 - P.I. 03116800156

DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE NUMERO 45 DEL 30/04/2021

OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE CANONE UNICO PATRIMONIALE - ANNO 2021

L'anno 2021 addì 30 del mese di aprile alle ore 14:30 in Lodi nella sede del Comune si è riunita la Giunta Comunale

La seduta viene svolta in videoconferenza mediante la piattaforma Google Meet, ai sensi dell'art.73 del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e dell'art.17 comma 1 del regolamento comunale sul funzionamento della Giunta Comunale.

Sono presenti fisicamente nella sede Municipale, ma collegati in videoconferenza:

- MAGGI LORENZO - ViceSindaco
- FANFANI ETTORE - Assessore
- TARCHINI ALBERTO - Assessore
- RIZZI CLAUDIA - Assessore
- Dott.ssa URBANO CHIARINA CARMELA - Segretario generale

Sono altresì presenti e collegati in videoconferenza, all'esterno della sede municipale:

- SICHEL ANGELO - Assessore
- SOBACCHI MARIAGRAZIA - Assessore
- MOLINARI GIUSEPPINA - Assessore
- BUZZI STEFANO - Assessore

Risultano assenti, scollegati alla seduta in videoconferenza:

- CASANOVA SARA - Sindaco

In via convenzionale la seduta si intende svolta nella sede comunale.

Quindi, tra i componenti presenti fisicamente e componenti collegati in videoconferenza risultano presenti/assenti alla discussione della presente deliberazione:

CASANOVA SARA	Sindaco	Assente
MAGGI LORENZO	Vice Sindaco	Presente
FANFANI ETTORE	Assessore	Presente
SICHEL ANGELO	Assessore	Presente
SOBACCHI MARIAGRAZIA	Assessore	Presente
MOLINARI GIUSEPPINA	Assessore	Presente
BUZZI STEFANO	Assessore	Presente
RIZZI CLAUDIA	Assessore	Presente
TARCHINI ALBERTO	Assessore	Presente

Assume la presidenza il Vice Sindaco MAGGI LORENZO.

Assiste il Segretario Generale URBANO CHIARINA CARMELA.

Viene sottoposta alla Giunta Comunale la proposta di deliberazione, relativa all'oggetto, a firma del dirigente Gian Alberto Massimiliano

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il D.Lgs. n. 267/2000 “Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali” ed in particolare gli articoli 42 comma 2, lettera f) e 48, che attribuiscono alla Giunta Comunale la competenza per la determinazione delle tariffe da approvare entro i termini di approvazione del bilancio di previsione;

Visto, altresì, l'art. 53, comma 16, della Legge 23 dicembre 2000, n. 388 che testualmente recita: *Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;*

Considerato che:

- l'art. 106, comma 3-bis, del D.L. 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, ha differito il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2021/2023 da parte degli enti locali al 31 gennaio 2021;
- con Decreto del Ministero dell'Interno 30 gennaio 2020 il termine del 31/1/2021 è stato differito al 31 marzo 2021;
- con D.L. n. 22/3/2021 n. 41 art.30 c.4 il termine del 31/3 è stato ulteriormente differito al 30/4/2021

Richiamate le deliberazioni:

- Delibera di G.C. n. 24 del 28/2/2003 di approvazione delle tariffe per l'applicazione della TOSAP,
- Delibera di G.C. 88 del 30/6/2019 di approvazione delle tariffe per l'applicazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche affissioni (ICP/DPA);
- Delibera di approvazione del Piano generale degli impianti pubblicitari approvato con atto C.S. n. 64 del 25/5/2013.

Visto l'articolo 1, commi 816-847, della Legge 160/2019 che prevede l'istituzione a decorrere dal 2021 del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria e del canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate;

Considerato che con l'entrata in vigore dei nuovi canoni sono sostituite la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;

Premesso che ai sensi dell'art. 1, comma 819, della legge 160/2019 il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Viste le deliberazioni del Consiglio Comunale n. 26 del 13/4/2021 e n.27 del 13/4/2021 con le quali sono stati istituiti e approvati i rispettivi regolamenti per:

1) il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria previsto dall'art. 1, comma 816 della Legge 160/2019;

2) il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate, previsto dall'art. 1, comma 837, della Legge 160/2019;

Preso atto che la determinazione delle tariffe è stata demandata alla Giunta Comunale con l'obiettivo di salvaguardare il gettito conseguito dai tributi e dai canoni sostituiti e ricompresi nel nuovo canone e di mantenere le nuove tariffe omogenee rispetto a quelle vigenti nell'anno 2020;

Visti i regolamenti istitutivi dei nuovi canoni ed in particolare le tipologie di occupazioni e di esposizioni pubblicitarie, nonché la suddivisione in zone del territorio comunale;

Considerato che, ai sensi dell'art. 1, comma 817, della Legge 160/2019, il Canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai canoni e dai tributi che sono sostituiti dal presente canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso le tariffe;

Verificato che la popolazione residente al 31 dicembre 2020 era pari a N. 45599 residenti per cui le tariffe standard e le tariffe di base risultano essere:

- tariffa standard annuale art. 1, comma 826 Legge 160/2019: € 50,00
- tariffa standard giornaliera art. 1, comma 827 Legge 160/2019: € 1,20
- tariffa base annuale art. 1, comma 841 Legge 160/2019: € 50,00
- tariffa base giornaliera art. 1, comma 842 Legge 160/2019: € 1,200

Valutato di individuare i coefficienti moltiplicatori da applicare alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, tenuto conto delle finalità delle stesse e della omogeneità della conseguente tariffa rispetto alle attuali tariffe applicate alle occupazioni di suolo pubblico e alle esposizioni pubblicitarie, nonché al servizio affissioni;

Valutato di determinare le singole tariffe dei nuovi canoni in modo tale da mantenere il prelievo, in riferimento alle tipologie di occupazione ed esposizione pubblicitaria, invariato rispetto al precedente regime di applicazione della Tosap, Imposta Pubblicità e Diritti sulle Pubbliche Affissioni;

Considerata pertanto la necessità di provvedere alla determinazione delle tariffe riportate negli allegati A) B) C) D) del presente provvedimento che formano parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Di dare atto che il gettito derivante dall'applicazione delle tariffe dei nuovi canoni, tenuto conto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla Legge 160/2019 e dai regolamenti istitutivi dei nuovi canoni non presenta, complessivamente considerato, variazioni rispetto a quello derivante dai tributi e dalle altre entrate sostituite o ricomprese nei nuovi canoni, anche considerando le modifiche intervenute sull'applicazione del canone;

Vista la circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Vista la nota del responsabile del servizio tributario, dott.ssa Pellini, agli atti d'ufficio, con la quale vengono evidenziate le tariffe proposte e comparate con il previgente regime d'imposta, al fine di poter presuntivamente accertare l'invarianza della tariffa e la conseguente compatibilità con le somme proposte in entrata nel redigendo bilancio di previsione 2021/2023;

Visti i pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile, resi ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del d.lgs. n. 267/2000, allegati al presente provvedimento, di cui costituiscono parte integrante;

DELIBERA

1. di dare atto che le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di approvare le tariffe per l'anno 2021 dei nuovi Canoni istituiti ai sensi della Legge 160/2019 come riportate negli allegati A) B) C) D) del presente provvedimento che forma parte integrante sostanziale della presente deliberazione;
3. di dare atto che per l'anno 2021 il termine di pagamento di cui all'art. 29 comma 2 del 30/4 deve intendersi prorogato al 30/6/2021 e in caso di rateizzazione le relative scadenze sono spostate:
 - dal 30/6 al 31/8
 - dal 31/8 al 31/10
 - dal 30/11 al 31/12
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 267/200, stante l'urgenza del provvedimento

LA GIUNTA COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione;

Non avendo rilievi da formulare in merito;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello nominale,

DELIBERA

Di approvare integralmente la presente deliberazione;

Successivamente, stante l'urgenza in ragione dei termini prescrittivi per la costituzione in giudizio;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge e con scrutinio palese reso per appello nominale;

DELIBERA

Di dichiarare la presente deliberazione, immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000 .

Sottoscritta dal Sindaco
MAGGI LORENZO
con firma digitale

Sottoscritta dal Segretario Generale
URBANO CHIARINA CARMELA
con firma digitale